

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI MONTEGRIDOLFO E' ENTE AUTONOMO LOCALE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. IL COMUNE HA AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

- 03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE: ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

ART. 02

FINALITA'

01. IN COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI, NONCHE' DELLA STORIA, DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. COSTITUISCE INTERESSE PRIMARIO DEL COMUNE LA TUTELA DEL TERRITORIO, NONCHE' LO SVILUPPO ARMONICO DELLE POTENZIALITA' OFFERTE DALL' AMBIENTE.

05. IL COMUNE DI MONTEGRIDOLFO SI PROPONE DI VALORIZZARE E LA TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI IN TALE CONTESTO CURA E PROMUOVE, IN MODO PARTICOLARE, LO SVILUPPO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE - METODO - COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL PROGRAMMA DELLA STATO E DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLA FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE, SONO INFORMATE AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. IL COMUNE RICONOSCE, FAVORISCE E VALORIZZA INIZIATIVE DI VOLONTARIATO AI FINI SOCIALI.

05. CONFORMEMENTE AL PRESENTE STATUTO ADOTTA IL PRINCIPIO DELLA

DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ORGANI ELETTIVI E STRUTTURA BUROCRATICA.

ART. 04

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

ART. 05

SEDE

01. LA SEDE COMUNALE E' SITA NEL CAPOLUOGO IN VIA ROMA N. 02 LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE GLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI E LE COMMISSIONI.

02. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PRESSO LA CIVICA RESIDENZA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA E IL GONFALONE DEL COMUNE RISULTANO QUELLI CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TRASCRITTO NEI REGISTRI DELL`UFFICIO ARLDICO.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA, LEGALITA' PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. IL CONSIGLIO E' IL MASSIMO ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' MONTEGRIDOLFESE, NE ESPRIME LA VOLONTA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO, NE CURA GLI INTERESSI.
04. IL CONSIGLIO:
 - A) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;
 - B) ESERCITA LA POTESTA' REGOLAMENTARE;
 - C) ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE;
 - D) ESERCITA IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI TUTTI I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI;
 - E) DELIBERA LA DOTAZIONE FINANZIARIA, DEI MEZZI E DEI SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.
05. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NON SONO DELEGABILI.

ART. 11

INSEDIAMENTO

01. IL CONSIGLIO TIENE LA PRIMA SEDUTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CON AVVISI NOTIFICATI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.
03. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI; IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
04. IL CONSIGLIO PROVVEDE NELLA PRIMA SEDUTA ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI E GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'. QUINDI PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 12

CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CON AVVISO CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DA NOTIFICARSI AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
02. IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO NEL TERMINE DI VENTI GIORNI QUALORA LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE; SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE DI DIRITTO IL QUINTO GIORNO NON FESTIVO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO, ALLE ORE 20,00 .
03. IL REGOLAMENTO:
 - A) DETERMINA LE PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO;

- B) STABILISCE TERMINI PIU' BREVI, IN CASO DI URGENZA, FATTO SALVO COMUNQUE IL TERMINE MINIMO DI 24 ORE;
- C) DETERMINA LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO;
- D) DISCIPLINA L'ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.

ART. 13

SEDUTE E VOTAZIONI

- 01. TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO ORDINARIE.
- 02. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI IN CUI E' PRESCRITTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE FORME DI VOTAZIONE.
- 04. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI, INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO, IN CUI LA PUBBLICITA' POTREBBE ARRECARRE PREGIUDIZIO A DIRITTI SOGGETTIVI.
- 05. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO, E' REDATTO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA E DAL SEGRETARIO

ART. 14

PRESIDENZA

- 01. IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.
- 02. IL SINDACO, QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 15

I CONSIGLIERI

- 01. OGNI CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.
- 02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ED ASSUMONO TUTTE LE FUNZIONI AD ESSE INERENTI, ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
- 03. I CONSIGLIERI, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DECADONO DALLA CARICA DOPO TRE ASSENZE CONSECUTIVE DALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, NON GIUSTIFICATE DA GRAVI E COMPROVATI MOTIVI. LA DECADENZA E' DICHIARATA CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 04. I CONSIGLIERI, SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI:
 - A) ESERCITARE L'INIZIATIVA SU TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
 - B) PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
 - C) OTTENERE DAGLI UFFICI NOTIZIE, INFORMAZIONI E COPIE DI DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, SENZA CHE POSSA ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO;
 - D) ACCEDERE AGLI UFFICI COMUNALI ED AI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE.
- 05. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI SONO RASSEGNATE PER ISCRITTO, AL

SINDACO, CHE LE INCLUDE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

06. OGNI CONSIGLIERE DEPOSITA, ENTRO IL MESE DI GIUGNO, COPIA DELLA PROPRIA DENUNCIA DEI REDDITI RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE AL FINE DI RENDERNE POSSIBILE LA VISIONE DA PARTE DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

ART. 16

I GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CHE NE STABILISCE ANCHE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

02. CIASCUN GRUPPO DESIGNA IL CAPOGRUPPO DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON ASSESSORI, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 17

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE IN PROPORZIONE ALLA ENTITA' NUMERICA DEI GRUPPI CONSILIARI.

03. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

04. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 19

ELEZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, UNITAMENTE AL SINDACO, E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA, CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE; SE NELLA PRIMA ADUNANZA NON RISULTA ELETTA, NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, SONO INDETTE VOTAZIONI SUCCESSIVE, IN DISTINTE SEDUTE, IN NUMERO NON INFERIORE A TRE.

IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIERE ANZIANO, IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, DI DIRITTO IL QUINDICESIMO, IL TRENTACINQUESIMO ED IL CINQUANTACINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE, ALLE ORE 20,00 .

02. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, SOTTOSCRITTI CIASCUNO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVONO:

A) ESSERE DEPOSITATI ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE DEVE CERTIFICARE L'AUTENTICITA' DELLE FIRME DEI CONSIGLIERI;

B) ESSERE RECAPITATI IN COPIA AD OGNI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, DI VICE-SINDACO E DI ASSESSORE; L'ORDINE IN CUI SONO INDICATI GLI ASSESSORI DETERMINA L'ANZIANITA' PER LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO.

04. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE SI SVOLGONO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 20

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO CHE HA COMPETENZA PER TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIAMO RISERVATI AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IN PARTICOLARE LA GIUNTA:

A) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO;

B) ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

C) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DELLA PARTECIPAZIONE;

E) DELIBERA SUI PROGETTI E SULLE MODALITA' DI APPALTO DELLE OPERE, NONCHE' SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;

F) DELIBERA I CONTRATTI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

G) SVOLGE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PERSONALE;

H) DELIBERA LE LITI ATTIVE E PASSIVE E AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO;

I) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA';

L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI RIGUARDINO BENI IMMOBILI.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATO E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ASSESSORI, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAI RESPONSABILI DEGLI

UFFICI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

03. GLI ASSESSORI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DECADONO DALLA CARICA.

04. DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA VIENE REDATTO VERBALE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

06. LA GIUNTA HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE, FUNZIONI ORDINATE ORGANIZZATIVAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE.

07. LA GIUNTA UNIFORMA I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

08. LA GIUNTA PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA' LO RITENGA OPPORTUNO.

ART. 22

CESSAZIONE DELLA CARICA DI ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DI COMPONENTE DELLA GIUNTA SONO PRESENTARE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E LA CONTESTUALE NOMINA DEL NUOVO ASSESSORE.

02. PER LA REVOCA E RELATIVE SOSTITUZIONI ANCHE PER ALTRA CAUSA, SI PROCEDE CON VOTAZIONE PALESE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 23

FUNZIONI

01. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO AVVIENE CONTESTUALMENTE ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 24

ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' QUELLE ATTRIBITEGLI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IN PARTICOLARE, IL SINDACO, TRA LE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE:
A) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - C) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) HA FACOLTA' DI DELEGA, AI SINGOLI ASSESSORI, PER UNA O PIU' MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, CON ESCLUSIONE DEI PROVVEDIMENTI INDICATI DALL' ARTT. 38 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;
 - E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
 - F) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;
 - G) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
 - I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA;
 - L) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
 - M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI AD ALTRI ORGANI;
 - N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;
 - O) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI.
03. INOLTRE, IL SINDACO, TRA LE COMPETENZE DI VIGILANZA:
- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
 - B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
 - C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEL COMUNE;
 - D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
 - E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
 - F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

VICE SINDACO

- 01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO

L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO

ART. 26

SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LE ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON PODESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

04. AL MEDESIMO SONO ATTRIBUITE ATTIVITA' GESTIONALI, CONSULTIVE, DI SOVRINTENDENZA, DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E DI GARANZIA.

ART. 27

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATO AD ORGANI ELETTIVI.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONE, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

D) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

E) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;

F) ROGITAZIONE DI CONTRATTI PREDISPOSTI DAI COMPETENTI ORGANI.

ART. 28

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE, OVE VI SIA UN INTERESSE DIRETTO DEL COMUNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. FORMULA I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE E COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA.

ART. 30

ATTRIBUZIONE DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 31

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI IN BASE AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI

FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

DA CIASCUN SOGGETTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 32

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 33

FORMA DI GESTIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE E' SUBORDINATA AD UNA PREVENTIVA VALUTAZIONE TRA LE DIVERSE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE LA SCELTA PUO' AVVENIRE TRA:

A) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE;

B) COSTITUZIONE DI AZIENDA;

C) COSTITUZIONE DI CONSORZIO;

D) COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE. PER GLI ALTRI SERVIZI LA SCELTA PUO' AVVENIRE TRA:

A) GESTIONE IN ECONOMIA;

B) COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE;

C) AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE;

D) GESTIONE ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, CONSORZIO.

ART. 34

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

02. LA GESTIONE IN ECONOMIA RIGUARDA SERVIZI PER I QUALI, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.

ART. 35

AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE ANCHE DI PIU' SERVIZI, ECONOMICAMENTE ED IMPRENDITORIALMENTE RILEVANTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE, DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, APPROVANDONE LO STATUTO.

02. SONO ORGANI DELL'AZIENDA:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE, ELEGGIBILI A CONSIGLIERE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI ESPLETATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE O PER UFFICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO IN SEDUTA PUBBLICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. LA COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, IN NUMERO PARI E NON SUPERIORE A SEI.

B) IL PRESIDENTE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, PRIMA DELLA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

C) IL DIRETTORE, CUI COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'AZIENDA, NOMINATO IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI. LO STATUTO DELL'AZIENDA PUO' PREVEDERE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, A PERSONA DOTATA DELLA NECESSARIA PROFESSIONALITA'.

03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA CON LA CESSAZIONE DEL CONSIGLIO CHE LI HA NOMINATI O IN CASO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLO STESSO SINDACO.

04. L'ORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE E' DISCIPLINATO DALLO STATUTO E APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO E' DISCIPLINATO DALL'AZIENDA STESSA, CON PROPRIO REGOLAMENTO.

06. L'AZIENDA INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO FRA I COSTI E I RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA IL RISULTATO DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

ART. 36

ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE APPOSITE ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE. IL NUMERO NON SUPERIORE A SEI, DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO, CON L'ATTO ISTITUTIVO, DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 35 PER LE AZIENDE SPECIALI.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.

05. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI, ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 37

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. PER LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE COMPORTANTE ATTIVITA' DI CARATTERE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE E COMMERCIALE, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI ACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 38

CONCESSIONE A TERZI

01. QUALORA RICORRANO CONDIZIONI TECNICHE COME L'IMPIEGO DI NUMEROSI ADDETTI O IL POSSESSO DI SPECIALI APPARECCHIATURE E SIMILI, O RAGIONI ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALE, I SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE A TERZI E' DECISA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE RECANTE MOTIVAZIONE SPECIFICA CIRCA L'OGGETTIVA CONVENIENZA DI TALE FORMA DI GESTIONE E SOPRATTUTTO SOTTO L'ASPETTO SOCIALE.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE

ART. 39

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI INTERESSATI, PUO' PROMUOVERE E CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMI.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI E, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLE REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE LE FORME DI FINANZIAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON IL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL COMUNE, SUSSISTENDO LE CONDIZIONI, INCENTIVA L'UNIONE DEI COMUNI, NELLE FORME, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E REALIZZARE PIU' EFFICIENTI SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 41

CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO TRA ENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME

PREVISTE PER LE AZIENDE DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. IL CONSORZIO SI INTENDE COSTITUITO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CHE LO COSTITUISCONO.

04. OVE SI VOGLIANO AFFIDARE AL CONSORZIO SERVIZI NON PREVISTI NELL' ATTO COSTITUTIVO, SI PROCEDERA' ALLE NECESSARIE MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE.

ART. 42

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43

COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DEL COMUNE, PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, PUO' AVVALERSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 44

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA, PROMUOVE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE.

02. FAVORISCE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL' ENTE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, CHE SARANNO SOTTOPOSTE ALL' EVENTUALE ESAME DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO A SECONDA DELLE COMPETENZE.

04. ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ED ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, IL COMUNE ASSICURA:

A) PROCEDURE FACILITATE PER L' ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED IL RILASCIO DI COPIE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;

B) LA CONSULTAZIONE SULLE MATERIE NELLE QUALI, OPERANO IN CASI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA COLLETTIVITA';

C) LA CORRESPONSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI, COMPATIBILI CON LE DISPONIBILITA' DELL' ENTE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE, SECONDO LE MODALITA' E CRITERI PREVISTI NEL REGOLAMENTO.

05. PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI, ALLE LIBERE FORME

ASSOCIATIVE ED ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, PUO' ESSERE AFFIDATA LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, STUDI ED INDAGINI NONCHE' LA GESTIONE DI PRESTAZIONI PER LA COLLETTIVITA', IN ARMONIA CON I LORO SCOPI STATUTARI.

06. GARANTISCE AI CITTADINI INTERVENTI DIRETTI A TUTELA DEI LORO INTERESSI, CONSENTENDO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

07. ATTIVA ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI DIVERSI SU PROBLEMI SPECIFICI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 45

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO IL DIRITTO DI INTERVENIRVI, TRANNE NEI CASI ESCLUSI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INDIVIDUATO DALL'ENTE, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI ATTRAVERSO UNA COMUNICAZIONE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO DEVE, INOLTRE, STABILIRE:

A) I SOGGETTI CUI GLI ATTI DEBONO ESSERE INVIATI;
B) LE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;
C) LA POSSIBILITA' DI PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE, PER ESIGENZE DI CELERITA' O PER INDETERMINATEZZA DEI DESTINATARI; IN TAL CASO, OLTRE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DOVRANNO ESSERE GARANTITE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' E DI INFORMAZIONE.

D) I TERMINI ENTRO CUI GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE LE LORO PROPOSTE;

E) I TERMINI ENTRO CUI IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE PRONUNCIARSI, PER CONSENTIRE L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

F) L'OBBLIGATORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN CASO DI MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA.

04. SE L'INTERVENTO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO.

05. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

ART. 46

ISTANZE - PETIZIONE - PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ISTANZE; PETIZIONI O PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, SECONDO LE MODALITA', LE PROCEDURE E LE GARANZIE PER IL LORO TEMPESTIVO ESAME DETERMINANTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI.

ART. 47

ISTANZE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'ENTE ISTANZE CON LE QUALI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA VIENE FORNITA DALL'ORGANO RESPONSABILE DEL COMUNE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' CONTENERE:

- A) LE MODALITA' DELL'ISTANZA;
- B) I TEMPI;
- C) LA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLE RISPOSTE;
- D) LE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 48

PETIZIONI

01. I CITTADINI, COLLETTIVAMENTE, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE, PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' INDICARE:

- A) PROCEDURA DELLE PETIZIONI;
- B) I TEMPI;
- C) LE FORME DI PUBBLICITA';
- D) L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE;
- E) LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE.

03. LA PETIZIONE DEVE ESSERE ESAMINATA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. IN CASO DI RITARDO CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE QUESTIONE IN CONSIGLIO E PROVOCARE UN DIBATTITO SUI MOTIVI DELL'INADEMPIENZA E SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

05. LA PROCEDURA SI CONCLUDE COMUNQUE CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E GARANTITA AL PRIMO FIRMATARIO DELLA PETIZIONE LA COMUNICAZIONE.

ART. 49

PROPOSTE

01. UN DECIMO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. L'ORGANO COMPETENTE AD EMETTERE L'ATTO, CORREDATO, OVE OCCORRE, DEI PRESCRITTI PARERI ED ATTESTATI, DEVE SENTIRE I PROPONENTI ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' PREVEDERE:

- A) PROCEDURA DELLA PROPOSTA;
- B) I TEMPI;
- C) LE FORME DI PUBBLICITA';
- D) L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE;

E) LA COMUNICAZIONE DELL'ESITO.

04. SI APPLICANO, ANCHE PER LE PROPOSTE, I COMMI 04 E 05 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

CAPO 02

ART. 50

ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, TENENDO CONTO DEGLI APPORTI DELLE ASSOCIAZIONI ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI PARERI O SOLLECITANDO PROPOSTE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI INTERESSANTI SINGOLI CAMPI DI ATTIVITA'.

02. ALLE DETTE ASSOCIAZIONI FAVORISCE L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO ATTRAVERSO FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

03. I RELATIVI CRITERI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 52

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE FORME DI PARTECIPAZIONE. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI DETERMINANDO:

A) LE FINALITA' DA PERSEGUIRE;

B) I REQUISITI PER L'ADESIONE;

C) LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI;

D) LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI FONDI E DELLA LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DELLA LORO ATTIVITA'. IL PARERE DEVE ESSERE FORMULATO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 53

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATI INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA, PATRIMONIALE, TECNICA, PROFESSIONALE, ORGANIZZATIVA.

02. I CRITERI E LE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PROPOSTI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 54

CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE, CON PROCEDURA DA DEFINIRE NEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE, PUO' ACQUISIRE VALUTAZIONI DELLA COLLETTIVITA' SU SPECIFICI PROBLEMI ATTRAVERSO FORME DI CONSULTAZIONE GENERALI E SETTORIALI.

02. IN DETTE CONSULTAZIONI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' TENUTA AD AVVALERSI DI STRUMENTI ATTUATIVI SNELLI QUALI QUESTIONARI, INDAGINI PER CAMPIONE, ASSEMBLEE PUBBLICHE, GARANTENDO COMUNQUE AMPIA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL CORRELATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

ART. 55

REFERENDUM

01. SONO CONSENTITI REFERENDUM CONSULTIVI IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM:

A) IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE;

B) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

C) SU MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. I SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL QUARANTA PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DEVE PREVEDERE:

A) I REQUISITI DI AMMISSIBILITA';

B) I TEMPI;

C) LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO;

D) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE;

E) I CASI DI REVOCA E SOSPENSIONE;

F) IL QUORUM MINIMO DEI VOTANTI PER LA VALIDITA' DELLA PROVA REFERENDARIA.

ART. 56

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM, L'ORGANO COMPETENTE DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI ALLA SEDUTA CONSILIARE, NON INFERIORE AI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 57

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE CON IL REGOLAMENTO:

A) ASSICURA AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI IL DIRITTO DI LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

B) DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO;

C) INDIVIDUA I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

D) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI

L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E DELL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI;

E) ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO;

F) INDIVIDUA LE CATEGORIE DI ATTI RISERVATI.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARINO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE.

03. L'INFORMAZIONE AI CITTADINI DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE E COMPLETA.

TITOLO 07

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 58

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICHE ALLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSILIERI ASSEGNATI.

03. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVERE LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

ART. 59

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI CHE UTILIZZANO L'ISTITUTO DELLA PROPOSTA.

03. I REGOLAMENTI SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 60

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE VANNO PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. SONO ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E

DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI
CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,
N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI.
04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO
SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE
NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI VIENE PUBBLICATA AI
SENSI DEL PRECEDENTE COMMA DUE.

TITOLO 08

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 61

REVISORE DEI CONTI

01. L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, LA SOSTITUZIONE IN CASO DI
CESSAZIONE DELLA CARICA DI REVISORE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
02. IL REVISORE PER L'ESPLETAMENTO DEI SUOI COMPITI HA DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI DELL'ENTE.
03. L'ESAME DEI DOCUMENTI ED IL RILASCIO DELLE COPIE SONO GRATUITI.
04. E' RESPONSABILE DELLA VERIDICITA' DELLA PROPRIA ATTESTAZIONE E DEVE
CONSERVARE IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CUI HA
CONOSCENZA PER RAGIONI DEL SUO UFFICIO E NON CONNESSI ALLA SUA
FUNZIONE DI VIGILANZA.
05. IL REVISORE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI, AD ESSO DEMANDATE DALLA
LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, IN PIENA
AUTONOMIA, CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

ART. 62

FUNZIONI DEL REVISORE IN ARMONIA CON QUANTO DISPOSTO DAL D.M. 04
AGOSTO 1991 , AL REVISORE DEI CONTI SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI
FUNZIONI:

A) PARERI: PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE E SUI
DOCUMENTI ALLEGATI; PARERE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO;
B) VIGILANZA: VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA
GESTIONE, RELATIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE,
ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SPESE, ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE, ALLA
AMMINISTRAZIONE DEI BENI, ALLA REGOLARITA' DEI PROVVEDIMENTI ED
ALLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE, AGLI ADEMPIMENTI FISCALI ED
ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA';
C) RELAZIONI: RELAZIONI SUL CONTO CONSUNTIVO; REFERTO AL CONSIGLIO SU
GRAVI IRREGOLARITA' DI GESTIONE;
D) PROPOSTE: PROPOSTE AL CONSIGLIO PER CONSEGUIRE UNA MIGLIORE
EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 63

CONFLITTI DI COMPETENZA

01. I CONFLITTI TRA ORGANI O SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, SONO SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE ADOTTA GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI INDIRIZZO.

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'APPROVAZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, SI APPLICANO LE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.